



La Grecia è condannata a sanzioni pecuniarie per non aver dato esecuzione ad una sentenza della Corte del 2005, che ha dichiarato che era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti derivanti dalla direttiva “rifiuti”

Oltre a una somma forfettaria pari a EUR 10 milioni, la Corte ha inflitto alla Grecia, fino al momento in cui sarà data piena esecuzione alla sentenza del 2005, una penalità il cui importo effettivo dipenderà dai progressi compiuti dalla Grecia, ma che, in mancanza di tali progressi, si eleverà ad oltre EUR 14 milioni per semestre di ritardo

La direttiva sui rifiuti¹ impone agli Stati membri di assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente; essa li obbliga altresì a vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Ogni detentore di rifiuti li deve consegnare ad un'impresa che ne assicuri il ricupero o lo smaltimento nel rispetto della direttiva. Un'impresa del genere deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

Con una prima sentenza del 2005² la Corte di giustizia ha dichiarato che la Grecia aveva violato la direttiva in quanto, nel mese di febbraio 2004, 1 125 siti di smaltimento incontrollato di rifiuti erano ancora in funzione sul suo territorio e la chiusura del complesso delle discariche illegali e incontrollate era prevista soltanto nel corso dell'anno 2008.

Nel 2009, ritenendo che la Grecia non si fosse pienamente conformata alla sentenza del 2005, la Commissione ha indirizzato allo Stato membro in parola una lettera di diffida. Nel 2010 essa gli ha indirizzato una lettera di diffida complementare. Ritenendo che continuasse a sussistere un problema per quanto riguarda sia il numero delle discariche non controllate sia la mancanza di un numero sufficiente di siti idonei di smaltimento dei rifiuti, la Commissione ha deciso, nel 2013, di proporre il presente ricorso.

In risposta ad un quesito posto dalla Corte, la Grecia e la Commissione hanno indicato che, nel maggio 2014, su un numero complessivo di 293 discariche illegali, 70 permanevano in attività e 223, benché chiuse, non erano ancora state risanate.

Nella sentenza odierna la Corte ricorda che alla data del 29 dicembre 2010³, e stando alle informazioni prodotte dalla Grecia dinanzi alla Corte nel maggio 2014, la Grecia non ha ancora adottato tutte le misure necessarie per dare piena esecuzione alla sentenza del 2005. Pertanto la Corte considera giustificato infliggere sanzioni pecuniarie alla Grecia.

L'esecuzione della sentenza, vale a dire, il rispetto della direttiva, presupporrebbe **la chiusura delle discariche illegali**, il loro **effettivo risanamento** (e non soltanto la programmazione del loro risanamento), nonché la **creazione degli impianti necessari** al fine di garantire in modo permanente il rispetto della direttiva e di evitare la creazione di nuove discariche illegali.

¹ Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).

² Sentenza della Corte del 6 ottobre 2005, Commissione/Grecia (causa [C-502/03](#)).

³ Poiché il trattato FUE ha eliminato, nella procedura per “doppio inadempimento” (articolo 260, paragrafo 2, TFUE), la fase relativa al parere motivato, la data di riferimento per valutare la sussistenza di un “doppio inadempimento” è quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida.

La Corte considera che la condanna della Grecia al versamento di una penalità costituisce uno strumento finanziario adeguato al fine di garantire la completa esecuzione della sentenza del 2005, precisando tuttavia che la penalità deve essere comminata unicamente nell'ipotesi in cui tale esecuzione non sia stata realizzata prima della pronuncia dell'odierna sentenza.

Nell'ambito di un procedimento in cui un inadempimento sia già stato accertato dalla Corte in occasione di una prima sentenza, la Corte è libera di fissare la penalità quanto all'importo e alla forma che considera adeguati per sollecitare detto Stato membro a dare esecuzione a siffatta prima sentenza.

Per determinare l'importo della penalità la Corte tiene conto della gravità dell'infrazione inizialmente constatata nel 2005, che può porre in pericolo la salute umana, della durata di oltre 9 anni e della capacità finanziaria della Grecia, osservando che detta capacità è diminuita nel corso degli ultimi anni. La Corte considera che occorre ridurre progressivamente la penalità, in funzione dei progressi compiuti nell'esecuzione della sentenza del 2005.

La Corte giudica appropriato fissare la **penalità su una base semestrale**, al fine di consentire alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione. Quindi, relativamente al primo semestre successivo alla pronuncia odierna, la penalità sarà calcolata a partire da un importo iniziale fissato in **EUR 14 520 000, dal quale sarà dedotto un importo pari a EUR 40 000 per scarica chiusa o risanata e EUR 80 000 per scarica al contempo chiusa e risanata**. Per ogni semestre seguente la penalità dovuta sarà calcolata a partire dall'importo della penalità fissata per il semestre precedente e le medesime deduzioni saranno effettuate in funzione delle chiusure e dei risanamenti effettuati nel corso del semestre.

Inoltre, la Corte decide che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni al diritto dell'Unione analoghe a quelle constatate con la sentenza del 2005 richiede l'adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una **somma forfettaria**. Nello stabilire l'importo di quest'ultima, essa tiene conto (come nel contesto della penalità) della gravità e della durata dell'infrazione, nonché della capacità finanziaria della Grecia. Di conseguenza, la Corte condanna la Grecia al pagamento di una somma forfettaria pari a **EUR 10 milioni**.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106